

## DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Pasquale Marino, Presidente, dal dott. Vincenzo Basso e dal dott. Raimondo Genco, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 7 Ottobre 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

### S E R I E "C/1"

**RECLAMO SOCIETA' S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. CON PROCEDURA D'URGENZA AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 18/10/2005 DIRIGENTE RICCARDI ANGELO (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA MANFREDONIA-GELA DEL 2 OTTOBRE 2005).**

La società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo indicato in epigrafe, lamentando l'eccessiva severità dello stesso e richiedendo la riduzione della relativa sanzione.

La richiesta viene motivata con le seguenti considerazioni:

- la natura non offensiva delle frasi rivolte all'arbitro ;
- la particolare tensione agonistica che caratterizzava il momento finale della gara, che indubbiamente ha influito sulle esternazioni del dirigente.

All'odierna riunione nessuno è intervenuto in rappresentanza della società ricorrente.

Ritiene la Commissione che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

Il puntuale e dettagliato rapporto del direttore di gara evidenzia un biasimevole comportamento del dirigente Angelo Riccardi, che in veste di accompagnatore ufficiale venendo meno alle sue mansioni si avvicina all'arbitro apostrofandolo con frasi di natura oggettivamente offensiva; nè può costituire circostanza attenuante il concitato finale di gara, in quanto proprio in simili circostanze il dirigente accompagnatore deve essere il primo a manifestare calma e compostezza onde evitare spiacevoli contestazioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata alla gravità dei fatti.

Per questi motivi, la Commissione  
delibera  
di respingere il reclamo **con procedura d'urgenza** della società **S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.-**.  
La tassa va addebitata.

**RECLAMO SOCIETA' A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PIERO BRAGLIA (C.U. N.62/C DEL 4/10/2005 GARA SANGIOVANNESE-FROSINONE DEL 2 OTTOBRE 2005).**

Il Giudice Sportivo con C.U. n. 62/C del 4/10/2005, ha inflitto la squalifica per due gare effettive all'allenatore della A.C. Sangiovanese 1927 S.p.a. sig. Braglia Piero, nel corso della gara Sangiovanese-Frosinone del 2/10/2005 "per comportamento non regolamentare in campo e proteste verso l'arbitro; lasciava indebitamente la panchina, dove tornava successivamente assumendo atteggiamento offensivo verso l'arbitro".

Avverso tale decisione la società propone reclamo scritto rappresentando in sintesi, attraverso il proprio presidente sig. Ricardo Omar Ciancilla, che al 44° del 1° tempo per sopraggiunte ed improvvise esigenze personali, il Braglia si sarebbe visto nella necessità di abbandonare la propria panchina senza avere il tempo di informare il direttore di gara. Tornato e sorprendentemente vistosi espulso, non comprendendone il senso, avrebbe apostrofato lo stesso arbitro con espressioni "un pò volgari pur senza finalità offensive".

Per quanto sopra si richiede la riduzione della squalifica ad una sola giornata.

Alla riunione odierna sono presenti sia il presidente della società sia l'allenatore.

Nel proprio intervento il primo si rifà sostanzialmente alla memoria scritta, accreditando a suo dire la tesi di un equivoco determinato dalle sopra indicate contingenze.

Quanto al Braglia, conferma quanto sopra sottolineando i propri ottimi precedenti disciplinari ed una non completa conoscenza del regolamento.

Orbene, questa Commissione Disciplinare ritiene i fatti così come esposti dettagliatamente nel rapporto del direttore di gara ben argomentati e circostanziati. Non dunque di improbabili equivoci o improvvise necessità si sarebbe trattato, ma di plateali proteste con abbandono della panchina e successivamente di offese per la notificata espulsione. Quanto alla asserita non conoscenza del regolamento, come noto, essa non può essere invocata come scusante.

Ritiene dunque questa Commissione Disciplinare congrua la sanzione inflitta.

E' appena il caso infatti di ribadire come agli allenatori più che ad altri tesserati siano richiesti atteggiamenti improntati al massimo equilibrio, compostezza e rispetto nei confronti dei giudici di gara.

Per quanto sopra la Commissione  
d e l i b e r a  
di respingere il reclamo della società **A.C. Sangiovese 1927 S.p.a.** e  
confermare integralmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.  
La tassa va addebitata.

## **S E R I E "C/2"**

RECLAMO SOCIETA' **A.S. CALCIO POTENZA S.R.L.** AVVERSO  
**AMMENDA** 3.000,00 EURO (C.U. 37/C DEL 15/9/2005 GARA ANDRIA BAT-  
POTENZA DEL 14/9/2005).

Il Giudice Sportivo con C.U. n. 37/C del 15/9/2005 ha inflitto alla società  
A.S. Calcio Potenza S.r.l. l'ammenda di 3.000,00 euro perché i propri  
sostenitori nel corso della gara Andria-Potenza del 14/9/2005 "lanciavano sul  
terreno delle lattine e bottigliette di cui una anche di vetro, senza apparenti  
conseguenze".

Avverso tale decisione la società propone reclamo scritto,  
rappresentando in sintesi che, pur non contestando nel merito l'accaduto, la  
sanzione sarebbe abnorme.

Ciò in quanto si sarebbe trattato del gesto di tre ragazzi, con lancio di  
bottiglie di plastica e lattine vuote che non avrebbero causato danno alcuno.  
Si chiede pertanto una sensibile riduzione dell'ammenda.

Nessun rappresentante della società è presente alla riunione odierna.

Orbene, questa Commissione Disciplinare ritiene i fatti  
dettagliatamente esposti e circostanziati nel rapporto redatto dal Collaboratore  
dell'Ufficio Indagini.

Nello stesso si evince chiaramente che i lanci di bottigliette semipiene e  
lattine sarebbero stati reiterati (al 12° e 36° del II° tempo) e che in particolare  
sarebbe stata lanciata una bottiglietta di vetro.

Seppure dunque nessuno è stato colpito, non può sfuggire la  
pericolosità di tali lanci, avuto soprattutto riguardo al contenitore in vetro  
singolarmente nella disponibilità dell'ignoto spettatore.

Ritiene dunque questa Commissione Disciplinare che la sanzione  
inflitta sia appropriata.

Per questi motivi, la Commissione  
d e l i b e r a  
di respingere il reclamo della società **A.S. Calcio Potenza S.r.l.** e di  
confermare integralmente la sanzione medesima comminata dal Giudice  
Sportivo.

La tassa va addebitata.

IL PRESIDENTE  
F.to Not. Pasquale Marino

""

74/208

**Pubblicato in Firenze il 12 Ottobre 2005**

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli